

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORE AL TESTICOLO

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli articoli 32 e ss. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “**Codice del Terzo Settore**”, d’ora innanzi anche “**CTS**”) è costituita l’associazione del Terzo settore denominata “Associazione Italiana Tumore al Testicolo – Organizzazione di Volontariato” o, in forma abbreviata, “AITT ODV” (d’ora innanzi la “**Associazione**”).

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo “**Statuto**”), dal CTS, e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria applicabile (la “**Normativa Applicabile**”).

Lo Statuto è informato al principio della più ampia partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Villaricca (Napoli), in Via della Libertà, n. 1176.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali, in particolare, promuovere e sostenere la prevenzione secondaria del Tumore al Testicolo, fornire informazioni corrette ai pazienti e ai loro familiari sulle opportunità di cura, e sui diritti riconosciuti ai malati e ai guariti dal cancro, promuovere il miglioramento su tutto il territorio nazionale dei servizi di diagnosi, terapia, assistenza e riabilitazione, anche domiciliare, contrastare ogni forma di disuguaglianza nell’accesso alle cure.

Articolo 4 – Oggetto

Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, alle seguenti lettere:

“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

L’Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

a) assicurare ogni tipo di supporto o di sostegno per l’affermazione dei diritti civili, sanitari e sociali dei malati di Cancro al Testicolo;

b) promuovere iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sui problemi dell’emarginazione e dello stigma che affliggono i malati di Cancro al Testicolo al fine di indurre un cambiamento di approccio culturale e concreto per il miglioramento della inclusione sociale delle persone malate;

c) fornire informazioni su strutture e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e sulle opportunità di cura all’estero;

d) contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità e i bisogni espressi e inespressi dei malati di Cancro al Testicolo e delle loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura, sulla riabilitazione e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione.

In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, co. 1 CTS. Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le attività diverse di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione, e nell'ottica di raggiungere un elevato numero di interessati, si propone fare ampio ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'Associazione, inoltre, ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca ed Università.

L'Associazione può altresì essere affiliata ad altri Enti del Terzo settore, aderire a Reti associative e ad altre associazioni *non profit*, sia nazionali che estere, che abbiano finalità analoghe.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO II – Associati

Articolo 7 – Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, “**Associato**” o, al plurale, gli “**Associati**”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Sostenitori, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione del loro rilevante apporto economico o professionale per il perseguimento delle finalità statutarie;

- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, menzionano gli Associati senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche o di tre Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 8 – Diritti degli Associati

Gli Associati possiedono pari diritti, derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 9 – Obblighi

Gli Associati sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Gli Associati hanno pari doveri.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 10 – Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la “**Domanda**”);
- dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto e i Regolamenti, nonché la restante Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, e può respingerla nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che sia stato interdetto, inabilitato o sia fallito, oppure che sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o sia incapace ad esercitare uffici direttivi. La delibera deve essere adottata entro novanta giorni dal ricevimento della Domanda. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non è stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante associato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 – Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto e può essere trasmessa a mezzo posta elettronica. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque siano la categoria e la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 12 – Espulsione dell'Associato

L'espulsione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'espulsione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'espulsione. La deliberazione di espulsione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato in forma scritta. La deliberazione di espulsione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato espulso.

L'Associato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali ponendo in essere dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- non corrisponda la quota associativa;
- ponga in essere qualsiasi comportamento, nell'ambito associativo e nella sfera personale, in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 4 Statuto.

Articolo 14 – Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 – Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12, può comportare l'espulsione dell'Associato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 17 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "**Assemblea**");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Presidente**");
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Vice Presidente**");
- il Segretario del Consiglio;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Comitato Scientifico.

Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, co. 5 CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile, non è attribuito alcun compenso.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Per coprire una carica sociale, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, è necessaria l'adesione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 18 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 19 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita anche via e-mail, a ciascun Associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.

In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo e-mail, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 21 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approva i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;

- nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, il Segretario del Consiglio Direttivo e disporre la revoca;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque), fino a un massimo di 7 (sette) consiglieri (d'ora innanzi, “**Consiglieri**” o, al singolare “**Consigliere**”), nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere scelti tra gli Associati. La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire una significativa rappresentanza di malati di cancro, lungoviventi oncologici, di guariti dal cancro, dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato presso l'Associazione.

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 24 – Presidente

Al Presidente spetta di:

- presiedere il Consiglio Direttivo;
- coordinare l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché della restante Normativa Applicabile;
- promuovere la riforma dello Statuto, nonché l'adozione o la riforma dei Regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;

- predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 25 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Associati.

Articolo 26 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28 – Esercizio della funzione di Revisione Legale

La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 29 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore, nominati dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuta fama ed esperienza negli ambiti scientifici e operativi di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione, con particolare riferimento all'adequatezza dei progetti scientifici e formativi.

Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente, che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.

Un apposito Regolamento del Consiglio Direttivo ne individua e disciplina le attività e le modalità di funzionamento.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 30 – Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 31 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato

Articolo 33 – Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della Normativa Applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudice di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.